

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 16/03/2005 n. 1080
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

Nell'interpretazione delle clausole di un bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati idonei ad ingenerare incertezze nell'applicazione (per tutte, Sez. VI, n. 1709 del 2 aprile 2003), cui si correla l'altro, consolidato principio generale, secondo cui le prescrizioni del bando emanato per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ove risultino equivoche e diano adito a dubbi interpretativi, vanno interpretate nel senso di favorire la più ampia partecipazione alla gara e di realizzare, così, il relativo preminente interesse pubblico (fra le tante, V Sez., n. 223 del 2 marzo 1999 e n. 5215 del 3 ottobre 2002). Anche nel differente e specifico ambito del controllo sugli atti delle pubbliche amministrazioni è pacificamente affermato che, nella materia dei contratti (che involge anche il bando di gara e la sua interpretazione) trova applicazione il principio, sancito dall'art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede), che deve essere applicato con riferimento, fra l'altro, alla necessità di garantire l'effettiva possibilità per tutti gli interessati di partecipare alle gare, conoscendo ciò che l'Amministrazione esattamente richiede, con la conseguente esigenza di interpretare le singole clausole non già privilegiando il significato che ad esso può dare un imprenditore particolarmente avveduto, quanto piuttosto il senso che determinati termini rivestono obbiettivamente nel linguaggio comune alla maggior parte dei soggetti che operano in un particolare settore economico e che siano interessati ad entrare in contatto con l'Amministrazione (Corte dei conti - Sezione controllo Stato - n. 171 dell'11 dicembre 1996). Ne consegue che la clausola del bando che consente la consegna del plico contenente l'offerta anche "tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni", non può essere interpretata altrimenti che nel senso di abilitare il concorrente ad avvalersi di qualsiasi agenzia, debitamente autorizzata da detta Autorità, senza distinguere, nell'ambito delle autorizzazioni al recapito, previste dalla legge, a seconda che si tratti dell'autorizzazione generale ovvero della licenza individuale, contemplata da norme diverse del decreto legislativo n. 261 del 1999, che attribuisce alla suddetta Autorità la competenza al rilascio delle prescritte autorizzazioni.